



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente
TIZIANA MACCARRONE	Relatore
VINCENZO PICARO	Consigliere
ANTONIO MONDINI	Consigliere
CRISTINA AMATO	Consigliere

Oggetto:

DIVISIONE

Ud.10/01/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13205/2020 R.G. proposto da:

DG , DA , elettivamente domiciliati in
 ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D ORO 159, presso lo studio dell'avvocato
 SPIRITO ENRICO (X) che li rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

CG , IA

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 62/2020 depositata il
 20/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere
 TIZIANA MACCARRONE.

FATTI DI CAUSA

GSS -e poi, dopo il suo decesso nel corso del giudizio, i suoi
 eredi, GD e AD - aveva chiesto al Tribunale di Salerno
 lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni morendo dismessi da ASS



, deceduto ab intestato il 10.3.1996, i cui eredi erano ASS

e la stessa attrice, e da ASS, deceduta il X 1997 lasciando quali proprie eredi testamentarie l'attrice e Al -che si era costituita contestando la nullità del testamento-.

Il giudizio, nel quale era successivamente intervenuto GC dopo aver ricevuto in donazione dalla madre, Al, la quota di spettanza sugli immobili oggetto di comunione ereditaria, da dividere, era proseguito per le attività divisionali con nomina di consulenti tecnici d'ufficio.

Era seguita sentenza non definitiva con la quale il Tribunale di Salerno aveva respinto l'eccezione di nullità del testamento evidenziando, con ordinanza in pari data, la necessità di un approfondimento istruttorio per mancanza dei titoli di provenienza dei beni da dividere, delle visure catastali ad essi relative e di altra documentazione ritenuta necessaria; gli eredi dell'attrice avevano provveduto al deposito di numerosa documentazione; ciononostante il Tribunale di Salerno aveva con sentenza definitiva respinto la domanda di divisione, ritenendo tardive e comunque insufficienti -in assenza dei titoli attestanti la sussistenza del diritto di proprietà in capo agli originari danti causa- le produzioni documentali della parte attrice, effettuate oltre i termini degli art.183 e 184 c.p.c.

Proposto appello da G e AD, al quale resistevano GC e Al, la Corte d'Appello di Salerno aveva respinto l'impugnazione confermando l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.

Propongono ricorso per cassazione i signori D, affidandolo a tre motivi.

I) Violazione e falsa applicazione, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., degli art.713 e s. c.c. e degli art.784, 785, 789 c.p.c.

La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, avrebbe respinto la domanda di divisione ereditaria pur in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, ex art.785 c.p.c., sulla sola base di una pretesa carenza di prova della titolarità sui beni in comunione ereditaria, mentre si sarebbe dovuta limitare, al più, a dichiararne l'inammissibilità o l'improcedibilità, con pronuncia limitata al solo processo.

II) Violazione e falsa applicazione, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., degli art.713 e s. c.c. in relazione al mutamento giurisprudenziale operato da Cass. SU n.25021/2019



con rimessione in termini ex art.184 bis c.p.c., art.153 comma 2 c.p.c. e art.294 commi 2 e 3 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe falsamente applicato l'art.713 c.c. sotto tre profili, e cioè: a) non avrebbe considerato l'assenza di contestazioni sulla proprietà, in connessione con l'inidoneità dell'atto divisionale a fornire la prova della proprietà; b) non avrebbe considerato che la prova della proprietà, nel giudizio di divisione, deve essere esaminata al pari di qualsiasi altro fatto senza l'applicazione delle regole rigide dell'azione di rivendicazione; c) nella domanda di scioglimento della comunione la prova dell'insussistenza di pesi sugli immobili è rimessa al potere dispositivo delle parti e non al rilievo d'ufficio del Giudice.

III) Violazione e falsa applicazione, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., degli art.713 e s. c.c.

Se in concreto rilevasse il mutamento di interpretazione correlato alla sentenza delle SSUU della Corte di cassazione n.25021/2019 quanto alla natura costitutiva e non dichiarativa della sentenza di divisione, vi sarebbero i presupposti per una rimessione in termini delle parti, essendo la sentenza richiamata intervenuta dopo che il Giudice d'appello aveva trattenuto la causa in decisione.

Hanno depositato controricorso GC e AI .

Solo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso si affrontano unitariamente per utilità di trattazione e perché connessi.

La Corte d'Appello di Salerno ha effettivamente posto alla base della sentenza ricorso un difetto di prova sulle caratteristiche dei beni da dividere e sulla loro titolarità, pur non mettendo in discussione l'esistenza di una comunione ereditaria in relazione ai beni morendo dismessi da ASS (le cui eredi erano GSS e ASS) e da ASS (le cui eredi erano GSS -della quale sono eredi G e AD - e AI -che ha donato la quota di comproprietà sugli immobili oggetto di comunione ereditaria a GC -) né, in totale assenza di contestazioni ad opera degli interessati, il diritto delle parti di procedere alla sua divisione secondo le quote indicate.

La Corte di merito ha respinto, per carenza di prova, la domanda di divisione, con una pronuncia che appare inopportuna formulata perché fa derivare un effetto



sostanziale negativo da una valutazione che si ferma invece al vaglio formale di intempestività della produzione della documentazione necessaria, allegata dalla parte attrice -nell'evidente interesse anche delle controparti, in pacifica assenza di contestazioni riguardo al diritto di procedere alla divisione e alle quote di relativa spettanza- per provare la titolarità dei beni in capo ai danti causa e la situazione delle iscrizioni e trascrizioni ad essi relative ai fini della dimostrazione di insussistenza di pesi o iscrizioni pregiudizievoli.

Così facendo, la Corte d'Appello di Salerno non ha tenuto in alcun conto le caratteristiche proprie del giudizio di divisione, giungendo alla decisione contestata in questa sede attraverso passaggi motivazionali sovrapponibili -così come le doglianze ad essi rivolte dai ricorrenti signori D - a quelli già esaminati approfonditamente e sistematizzati da questa Corte nell'ordinanza n.6228/2023 - affrontati, prima, nell'ordinanza n.10067/2020- dalle cui considerazioni, pienamente condivisibili, non vi è motivo di discostarsi.

Quanto alla prova della comproprietà sui beni da dividere, con l'ordinanza n.6228/2023 questa Corte aveva già sottolineato come *“Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni”* -contestazione che nel caso di specie nemmeno è stata sollevata-, *“non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei dividendi”*; quanto alla tutela, comprendente la possibile partecipazione al giudizio di divisione, dei terzi controinteressati, nell'ordinanza in esame si evidenzia che *“Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di*



inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione"; in ordine, infine, alla documentazione da acquisire necessariamente per procedere alle operazioni di divisione, la Corte precisa che "Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi" -ne consegue quindi che per l'allegazione di tutta la documentazione inerente alla situazione degli immobili da dividere non si deve tenere conto dei termini previsti per le preclusioni istruttorie nell'ordinario giudizio di cognizione-. Anche per quest'ultimo profilo l'ordinanza esaminata ripercorre chiaramente e approfondisce le linee interpretative già individuate dalla giurisprudenza di legittimità precedente: si richiama, in particolare, la già citata ordinanza n.10067/2020, secondo la quale "Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovrintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita".

Appare opportuno ancora sottolineare, con richiamo letterale alla motivazione, pure particolarmente significativa per la controversia *sub iudice* e pienamente



condivisibile, dell'ordinanza n.6228/2023, quanto segue: il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che *“la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell'appartenenza dei beni stessi alla comunione, “sia incontrovertibile, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i dividendi (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei dividendi, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”*; la validità dell'indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, *“nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (Cass., S.U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa. La giurisprudenza successiva a tale pronuncia ha chiarito che l'assimilabilità della divisione agli atti traslativi, nella logica seguita dalle Sezioni unite, è operata per giustificare l'applicazione ad essa dei divieti stabiliti dalla disciplina urbanistica in materia di immobili abusivi, non già nel senso del riconoscimento che la divisione sia il risultato di un trasferimento delle quote indivise degli altri condomini, tale da rendere applicabili le regole del contratto traslativo. In altre parole, il riconoscimento della natura costitutiva-traslativa della modificazione operata dalla divisione, condiviso da larga parte della dottrina, deve svolgersi pur sempre nel quadro della retroattività reale che la legge attribuisce eccezionalmente all'atto divisionale, per cui l'acquisto dei singoli dividendi si considera avvenuto al momento iniziale della comunione (art. 757 c.c.). Nonostante il riconoscimento della sua natura costitutiva, la divisione continua a non potersi*



annoverare fra i titoli idonei a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, dovendosi inoltre escludere che la divisione sia da sola sufficiente a formare il titolo per l'usucapione abbreviata (Cass. n. 1976/1983; 1532/1967). Tali conclusioni, da sempre chiare alla giurisprudenza, si confermano ancora esatte, depurate naturalmente dall'improprio riferimento alla natura dichiarativa della divisione, operato, in verità, in modo del tutto traluzio nelle massime (Cass. n. 26692/2020)".

Appare evidente, alla luce delle considerazioni che precedono, che la Corte d'Appello di Salerno ha dato ingiustificatamente rilevanza ad una pretesa intempestività delle produzioni documentali degli eredi di GSS, riguardanti la titolarità degli immobili da dividere in capo ai *de cuius* e la situazione delle iscrizioni e trascrizioni sui beni stessi, senza considerare le caratteristiche del giudizio di divisione -in particolare, l'assenza nel caso di specie, di contestazioni sull'esistenza della comunione ereditaria, della sua estensione e della misura della partecipazione ad essa dei dividendi- e l'ampiezza dei poteri di verifica sui beni da dividere esercitabili dal Giudice attraverso la consulenza tecnica d'ufficio.

Il terzo motivo di doglianza rimane assorbito dalle considerazioni svolte in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di ricorso -si richiama, in particolare, la parte della motivazione dell'ordinanza n.6228/2023, sopra riportata, in ordine alla perdurante compatibilità delle riconosciute peculiarità del giudizio di divisione con il deciso delle SSUU della Corte di Cassazione n. n.25021/2019

In conclusione, sono fondati i primi due motivi di ricorso per cassazione proposti, assorbito il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto già enucleati nell'ordinanza di questa Corte n.6228/2023, i quali si attagliano anche al caso di specie, e che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 10.1.2025



Il Presidente
ROSA MARIA DI VIRGILIO

CASSAZIONE.NET

